



Decreto Rilancio: ridisegnate tutte le scadenze della Pace Fiscale

Il c.d. Decreto Rilancio, nello specifico l'art. 149 del medesimo, prevede il differimento di alcuni dei versamenti afferenti gli istituti della cosiddetta Pace Fiscale che potranno essere considerati tempestivi laddove eseguiti entro il prossimo 16 settembre.

Oggetto di proroga saranno tutte le rate dei medesimi in scadenza nell'intervallo 9 marzo 31 maggio 2020. Nuove scadenze anche per le rate di saldo e stralcio e rottamazione.

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - Potranno essere versate entro il 16 settembre 2020 le somme dovute dai contribuenti in relazione alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, istituto introdotto e disciplinato dall'art. 1 del D.Lgs. 119/2018 attraverso il quale il contribuente poteva definire il contenuto integrale dei processi verbali, consegnatigli entro il 24/10/2018.

Si rammenta che ai fini della regolarizzazione la norma disponeva che il contribuente presentasse la relativa dichiarazione ed effettuasse i pagamenti dovuti.

L'istituto consentiva di regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. Era possibile definire solo i verbali per i quali non era stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento - Sempre entro il 16 settembre potranno essere versate anche le somme dovute in relazione alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, istituto previsto dall'art. 2 del D.Lgs 119/2018 che prevedeva che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2019, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, potessero essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

Definizione agevolata delle controversie tributarie - Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, grazie a quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs 119/2018 potevano essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Ebbene anche con riferimento al citato istituto il decreto rilancio prevede la possibilità di effettuare gli omessi versamenti entro il 16 settembre prossimo.

Nuove scadenze per rottamazioni e saldo e stralcio - Un incremento dei termini di sospensione si registra anche con riferimento alle rate delle altre definizioni agevolate.

Infatti le rate delle **rottamazioni delle cartelle e del c.d. saldo e stralcio** scadute o in scadenza nel 2020 potranno essere onorate entro il 10 dicembre 2020 conservando comunque i benefici previsti dalle medesime.

L'art. 154 sostituisce infatti il comma 3 dell'art. 68 del DL n. 18/2020 - che attualmente si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, - e consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020.

Da segnalare però che come contropartita dei maggiori termini concessi per onorare le rate in parola **non sarà invece concessa ai contribuenti ritardatari la moratoria prevista dal c.d. lieve inadempimento** che prevede che i medesimi non decadano dai benefici previsti dalla definizione se le rate vengono pagate (entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista in questo caso dopo il 10 dicembre).

Buone notizie anche per i **contribuenti decaduti dalla definizione agevolata al 31 dicembre 2019** a favore dei quali è disposto che si possa chiedere ed ottenere per le somme residue non pagate una nuova dilazione.

Sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, la norma citata rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

La norma rappresenta evidentemente un'eccezione rispetto alla rigida regola che prevede in caso di rottamazione dei carichi iscritti a ruolo per i contribuenti decaduti che non si possa far ricorso ad alcuna nuova richiesta di rateizzazione delle somme residue dovute, con la conseguenza che il debito residuo dovrà essere onorato in un'unica soluzione nella sua interezza.